

Codice A1816B

D.D. 17 settembre 2021, n. 2701

LR 45/89. Movimenti terra per nuovo nocchioleto. Richiedente: Ranuschio Giuliana



ATTO DD 2701/A1816B/2021

DEL 17/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: LR 45/89. Movimenti terra per nuovo nocchioleto. Richiedente: Ranuschio Giuliana

Ranuschio Giuliana residente a Torre Bormida richiede, con istanza ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 pervenuta in data 12/07/2021 ns. prot. 32431, di effettuare modifiche d'uso del suolo nel comune di Torre Bormida loc. Scaravascio per una superficie di m² 55480 e per una volumetria complessiva di circa m³ 10450 (sommando le quantità di scavo e riporto) su terreno catastalmente individuato al foglio 11 mappali 83/parte, 109/parte, 113/parte, 114/parte, 116/parte, 270/parte, 314/parte, 111/parte, 108/parte, 107/parte, 233/parte, 259/parte, 112/parte, 297/parte, 295, 294, 101/parte, 299/parte, 98/parte;

il proponente intende realizzare un intervento di sistemazione, propedeutico alla realizzazione di un vigneto e volto a recuperare l'andamento naturale del pendio alterato a seguito di un precedente sbancamento;

a tal fine è pervenuta la seguente documentazione: Relazione Illustrativa (geom Pier Mario Cavallero luglio 2021), Relazione geologica (geol Stefano De Bortoli luglio 2021), tavole di progetto definitivo con sezioni, documentazione fotografica;

le indagini risultano relative unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esulano pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità degli interventi, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza;

l'intervento costituisce valorizzazione agro silvo pastorale ed è esentato quindi dall'obbligo di versamento del deposito cauzionale a favore dell'ente autorizzatore e del rimboschimento compensativo ai sensi della LR 45/89 art. 8 comma 2 e art. 9 comma 4 lett. a;

a seguito di istruttoria considerato che gli interventi previsti non comportano pregiudizio per le condizioni di stabilità dei pendii e risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- RDL 3267/1923
- LR 45/1989
- LR 4/2009
- Circolare PGR 31/08/2018 n. 3/AMB
- Dlgs 227/2001
- LR 23/2008
- Dlgs 34/2018

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, Ranuschio Giuliana residente a Torre Bormida ad effettuare movimenti terra per nuovo nocchieleto nel comune di Torre Bormida loc. Scaravascio per una superficie complessiva di m² 55480 e per una volumetria complessiva di circa m³ 10450 (sommando le quantità di scavo e riporto) su terreno catastalmente individuato al foglio foglio 11 mappali 83/parte, 109/parte, 113/parte, 114/parte, 116/parte, 270/parte, 314/parte, 111/parte, 108/parte, 107/parte, 233/parte, 259/parte, 112/parte, 297/parte, 295, 294, 101/parte, 299/parte, 98/parte, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti fermo restando il rispetto della Relazione geologica (geol Stefano De Bortoli luglio 2021) e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. drenaggio acque superficiali e sotterranee
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore e le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in considerazione la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
5. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e sponde di corsi d'acqua;
6. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, nel rispetto della normativa inerente terre e rocce da scavo e prevedendone adeguate azioni antierosive;
7. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
8. tutti gli scavi devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
9. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti.

L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento in relazione all'obbligo al soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto. Spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo.

Questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in

difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico.

I lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni per cause di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe